



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 231

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO ED I COMUNI / PROVINCE CHE HANNO COMUNICATO DISPONIBILITÀ A INVIARE ALIQUOTE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SUPPORTO DEGLI ORGANICI DI POLIZIA LOCALE OPERANTI NEI COMUNI DI BORMIO, LIVIGNO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA E TIRANO E PRESSO LA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 25 (venticinque) del mese di novembre, alle ore 09:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare, adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 costituiscono un evento di eccezionale rilevanza internazionale e un'opportunità strategica per la promozione e lo sviluppo del territorio della Valtellina, che ospiterà competizioni di primo piano nei Comuni di Bormio, Valdisotto e Livigno;
- la normativa nazionale (D.L. n. 16/2020 e D.L. n. 10/2024) e la legge regionale n. 6/2015 riconoscono l'importanza della collaborazione tra enti territoriali per assicurare efficaci interventi in materia di sicurezza urbana, stradale e protezione civile, in particolare per eventi di tale portata;
- la particolare conformazione del territorio provinciale, servito da arterie stradali già soggette a intense pressioni di traffico come le Strade Statali 38 e 39, impone uno sforzo organizzativo e logistico straordinario per la gestione della viabilità durante l'evento olimpico;

CONSIDERATO che:

- le attività di pianificazione condotte a partire dal 2024 da Regione Lombardia, Prefetture ed Enti locali hanno evidenziato la necessità di migliorare la sicurezza e mitigare l'impatto viabilistico nelle aree di gara;
- il tavolo tecnico per la mobilità, istituito dalla Prefettura di Sondrio con Decreto n. 16957 del 28 marzo 2025, ha fatto emergere la necessità di un rinforzo degli organici di Polizia Locale nei Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Tirano;
- gli attuali organici dei Comandi di Polizia Locale della provincia di Sondrio sono stati ritenuti inadeguati a far fronte alle complesse esigenze in termini di risorse umane e materiali che un evento come i Giochi Olimpici richiede;
- si rende pertanto indispensabile ricorrere a personale di Polizia Locale proveniente da altri Comuni e Province della Lombardia, calcolando un fabbisogno totale di n. 276 unità di personale di rinforzo, suddivisi in tre turni settimanali di 92 unità con turni di servizio formulati secondo le esigenze dei Comuni di destinazione;
- in risposta a tali esigenze, è stato predisposto uno schema di "Accordo di Collaborazione" tra Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio per definire la gestione coordinata della sicurezza stradale e della mobilità, affidando alla Provincia il ruolo di ente capofila, accordo approvato da Regione Lombardia con D.G.R. nr. XII/5227 del 27/10/2025 e dalla Provincia con Delibera Presidenziale nr. 210 del 28/10/2025;

DATO ATTO che per l'attuazione dell'accordo, Regione Lombardia riconosce alla Provincia di Sondrio la copertura economica delle spese per il personale di Polizia Locale impiegato, per un contributo massimo complessivo di € 700.791,00;

CONSIDERATO che per attuare quanto sopra deliberato è necessario approvare anche uno schema di accordo tra la Provincia di Sondrio, Ente capofila erogatore del già menzionato contributo e i Comuni e

Province che hanno dato disponibilità ad inviare aliquote di proprio personale di Polizia Locale alla medesima Provincia ed ai Comuni che necessitano di integrare l'organico dei propri Comandi al fine di poter rispondere alle aumentate esigenze generate dai giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 in programma nel mese di febbraio 2026;

RITENUTO quindi necessario approvare l'allegato "accordo di collaborazione tra la Provincia di Sondrio ed i Comuni e Province che hanno comunicato disponibilità a inviare aliquote di personale di Polizia Locale a supporto degli organici di Polizia Locale operanti nei Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Tirano e presso la Polizia Locale della Provincia" per il coordinamento delle Polizie Locali e la gestione della copertura economica delle spese per le giornate effettuate dal personale di Polizia Locale impiegato, comprensiva delle ore straordinarie prestate e compresi i costi accessori (indumenti tecnici, costi kilometrici veicoli di servizio) come specificato nell'accordo con Regione Lombardia, sulla base della rendicontazione prodotta dall'Ente e fino all'importo massimo stanziato da Regione Lombardia;

VISTI:

- lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo Schema di "Accordo di collaborazione tra la Provincia di Sondrio ed i Comuni e Province che hanno comunicato disponibilità a inviare aliquote di personale di Polizia Locale a supporto degli organici di Polizia Locale operanti nei Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Tirano e presso la Polizia Locale della Provincia" per il coordinamento delle Polizie Locali e la gestione della copertura economica delle spese per le giornate effettuate dal personale di Polizia Locale impiegato, comprensiva delle ore straordinarie prestate e compresi i costi accessori (indumenti tecnici, costi kilometrici veicoli di servizio) come specificato nell'accordo con Regione Lombardia, sulla base della rendicontazione prodotta dall'Ente e fino all'importo massimo stanziato da Regione Lombardia;
2. di dare atto che l'accordo definisce gli impegni della Provincia di Sondrio quale ente capofila e stabilisce un contributo massimo da parte di Regione Lombardia di € 700.791,00 a copertura delle spese rendicontate;
3. di incaricare il Dirigente del Settore "Affari Generali e Risorse Finanziarie" e il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Sondrio dell'attuazione del presente accordo, autorizzando altresì gli stessi ad apportare eventuali modifiche non sostanziali dovessero rendersi necessarie;
4. di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente accordo, quantificati in un massimo di € 700.791,00, è assicurata dal contributo di Regione Lombardia, demandando al Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie l'adozione dei conseguenti provvedimenti contabili, compreso l'accertamento delle entrate e l'impegno delle relative spese.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in considerazione della necessità di procedere quanto prima all'attuazione di quanto previsto per l'organizzazione dell'evento olimpico.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente